

Legge sulle epizoozie (LFE)

Modifica del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2011¹,
decreta:

I

La legge del 1° luglio 1966² sulle epizoozie è modificata come segue:

Titoli marginali

In tutta la legge i titoli marginali sono trasformati in rubriche.

Sostituzione di termini

¹ *In tutta la legge il termine «Ufficio federale di veterinaria» è sostituito con «UFV», con i necessari adeguamenti grammaticali.*

² *Negli articoli 49 e 50 il termine «colpevole» è sostituito con «autore», con i necessari adeguamenti grammaticali.*

Ingresso

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale³;

Art. 1 cpv. 2, secondo periodo

² ... Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie. ...

Art. 3, frase introduttiva e n. 1

I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi l'articolo 5 e le seguenti disposizioni:

1. Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale.

¹ FF 2011 6259

² RS 916.40

³ RS 101

Art. 3a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 2

Commissioni d'esame

¹ Il Consiglio federale può nominare commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami:

² Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.

Art. 4, 5 cpv. 2 e art. 6

Abrogati

Art. 10 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.

Art. 10a Misure preparatorie

Il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, macelli, impianti di eliminazione, impianti di disinfezione ecc.) di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizoozie fortemente contagiose.

Art. 11 cpv. 2, secondo periodo

² ... A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.

Art. 21 cpv. 1

¹ Il commercio ambulante di animali è vietato.

Art. 22 Prescrizioni di polizia sanitaria per le aziende

Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei macelli, degli impianti di eliminazione, delle concerie e di altre aziende simili.

Art. 24 cpv. 2

² Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l'importazione, l'esportazione e il transito a un'autorizzazione dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV).

Art. 25 cpv. 3

³ Se un respingimento non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un'epizootia, l'autorità competente può ordinare l'uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

Art. 26

Abrogato

Art. 27 cpv. 2

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti in vendita o venduti sostanze o miscele e preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizootie che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.

Art. 31 cpv. 2

Abrogato

Art. 31a Finanziamento di programmi di lotta contro le epizootie

¹ Il Consiglio federale può prevedere che sia temporaneamente riscossa una tassa dai detentori di animali per finanziare programmi di lotta contro le epizootie.

² Esso disciplina la tassa per ogni singolo programma, nonché l'indennità per le prestazioni fornite da terzi nell'ambito dello stesso; definisce segnatamente i costi computabili, l'importo della tassa e la durata della sua riscossione, nonché l'importo dell'indennità per le prestazioni di terzi.

³ Nel definire la parte dei costi coperta dalla tassa e quella assunta dai Cantoni tiene conto dei benefici del programma per la salute degli animali, la salute pubblica e l'economia.

⁴ L'UFV riscuote la tassa; a tal fine può far capo a terzi.

Art. 34 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3

Abrogati

Art. 42, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b, f e g

Ricerca, diagnosi, vaccini

¹ La Confederazione:

- b. gestisce l'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) per fini di ricerca e di diagnosi in materia di epizootie fortemente contagiose;

- f. può procurarsi vaccini contro le epizoozie e distribuirli gratuitamente o a prezzo ridotto;
- g. può gestire banche di vaccini.

Art. 47 Contravvenzioni e delitti

¹ È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola:

- a. le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 24, 25 e 27;
- b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
- c. una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

² Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 48 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa, per quanto non sia applicabile l'articolo 47, chiunque intenzionalmente viola:

- a. le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30;
- b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
- c. una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

Art. 52 Perseguimento penale

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

² L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontaliери riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005⁴ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009⁵ sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

³ Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontaliери riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

⁴ RS 631.0

⁵ RS 641.20

⁴ Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione alla legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 1992⁷ sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 1986⁸ sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 1991⁹ sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 53 cpv. 1, 1^{bis} e 3

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.

^{1^{bis}} Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

³ Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.

Art. 53b Collaborazione internazionale

¹ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali in materia di diagnosi, formazione, esecuzione dei controlli, cooperazione allo sviluppo e scambio di informazioni nel settore della salute animale.

² Il Consiglio federale può concludere con Stati non membri dell'Unione europea trattati internazionali sul riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali e di prodotti animali.

Art. 54 cpv. 1, 1^{bis} e 1^{ter}

¹ L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.

^{1^{bis}} Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.

^{1^{ter}} Nei casi poco gravi, l'autorità competente per l'esecuzione può rinunciare a sporgere denuncia penale.

6 RS 455
7 RS 817.0
8 RS 922.0
9 RS 923.0

Art. 56a¹⁰ cpv. 1 e 3

¹ Chi conduce al macello animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina deve versare una tassa per ogni animale.

³ La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per la prevenzione delle epizoozie.

Art. 57 cpv. 2 lett. b, 3 lett. b e 4

² Esso può in caso d'urgenza:

- b. ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un'epizoozia fortemente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera.

³ L'UFV:

- b. promuove la prevenzione delle epizoozie; può in particolare attuare programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizoozie;

⁴ L'UFV può affidare l'attuazione di programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza a terzi. Può versar loro indennità per l'adempimento di tale compito.

Art. 59b **Opposizione**

¹ Le decisioni dell'UFV possono essere impugnate con opposizione.

² L'opposizione non ha effetto sospensivo; quest'ultimo può essere accordato su domanda.

³ Il termine di opposizione è di dieci giorni.

Art. 62a **Disposizione di coordinamento**

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 16 marzo 2012¹¹ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del 16 marzo 2012 della LFE, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 52 LFE sarà modificato come segue:

Art. 52 **Perseguimento penale**

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

² L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge

¹⁰ Nel tenore della mod. del 5 ott. 2007 (RU **2008** 2269).

¹¹ RS **453**; FF **2012** 3081

del 18 marzo 2005¹² sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009¹³ sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

³ Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

⁴ Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012¹⁴ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005¹⁵ sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 1992¹⁶ sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 1986¹⁷ sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 1991¹⁸ sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

12 RS **631.0**
13 RS **641.20**
14 RS **453**; FF **2012** 3081
15 RS **455**
16 RS **817.0**
17 RS **922.0**
18 RS **923.0**

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente legge è stata accettata dal Popolo il 25 novembre 2012.¹⁹

² Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° maggio 2013.

³ Gli articoli 5 capoverso 2 e 56a capoversi 1 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

15 marzo 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹⁹ FF 2013 1493